

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico » (1108-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE pag. 139, 140, 141 e *passim*
BOGI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni 142, 143
GUSO (DC) 142
MITROTTI (MSI-DN) . . . 140, 141, 142 e *passim*
OTTAVIANI (PCI) 140
PACINI (DC), relatore alla Commissione . . . 139
140, 141 e *passim*

« Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1110-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 137, 138, 139
BAUSI (DC), relatore alla Commissione . 137, 138
CALDORO, sottosegretario di Stato per i trasporti 138
MASCADRI (PSI) 138
MITROTTI (MSI-DN) 138

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1110-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bausi di riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

BAUSI, relatore alla Commissione. La Camera ha modificato il secondo comma dell'articolo 16 del testo da noi approvato, cioè il comma relativo alla copertura dell'onere derivante dal provvedimento. Si

8ª COMMISSIONE

21º RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980)

tratta di una riduzione della spesa prevista per il 1981.

Prego quindi i colleghi di voler approvare la modifica suddetta.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A S C I A D R I . Sono favorevole all'approvazione del testo modificato.

M I T R O T T I . Pur essendo anch'io favorevole, vorrei ricordare che le perplessità che hanno portato alla riduzione dello onere finanziario erano state sollevate già nella precedente discussione da noi svolta sul disegno di legge, ma si era giunti ad approvarlo senza un *iter* chiaro, quale quello svoltosi successivamente.

Mi auguro che, per le occasioni successive, queste procedure legislative connesse alla copertura finanziaria — in cui l'atto legislativo deve intendersi come una ratifica di copertura più che una disposizione di legge — diano la possibilità alla nostra Commissione, anche se tecnica, di penetrare ancora meglio nella realtà del meccanismo di copertura. Ciò soprattutto dovrà ricercarsi — senza una surroga di funzioni collaterali competenti ad altre Commissioni — per evitare che il problema tecnico risenta, nella sua formulazione, di limiti finanziari i quali diventano tali nel momento in cui l'organo tecnico non è a conoscenza dei meccanismi finanziari. Voglio dire che, se la risoluzione tecnica viene avviata con possibilità conoscitive delle leggi finanziarie, può migliorare l'impostazione tecnica della norma e, così, gli effetti che essa tende a produrre.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B A U S I , *relatore alla Commissione.* Mi sembra che il fatto di aver potuto precisare l'ammontare della somma disponibile per la copertura della spesa prevista per il 1981 sia qualcosa che debba farci riflettere. Infatti, quando provvedimenti co-

me questi hanno avuto la loro elaborazione in sede ministeriale, dopo trattative sindacali, occorre che si abbiano in sede legislativa supporti informativi più esaurienti di quanto non si è potuto ottenere nella primitiva disamina. E' così che dovrebbe essere condotto sin dall'inizio l'*iter* dei vari disegni di legge.

Vorrei cogliere anche l'occasione per ricordare al rappresentante del Governo l'impegno assunto a seguito di un ordine del giorno approvato a suo tempo dall'Assemblea del Senato sulla necessità di provvedere al più presto alla normativa riguardante tutti coloro che prestano servizio nel settore ferroviario.

C A L D O R O , *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo si fa carico delle preoccupazioni espresse dal relatore e dal senatore Mitrotti per la parte relativa agli aspetti contabili della copertura, che hanno mostrato appunto quella esigenza di perfezionamento nel passaggio del disegno di legge tra Senato e Camera.

Non posso non aggiungere che per il futuro vi è la garanzia del fatto che proposte del genere saranno esaminate con procedure diverse. E' sempre in corso un disegno di legge per la modifica della struttura stessa delle Ferrovie dello Stato; disegno di legge il quale garantisce procedure molto più snelle. Questa parte del bilancio della nuova Azienda ferroviaria verrà esaminata dal consiglio di amministrazione, assieme alle organizzazioni sindacali; e quindi viene sottratta, dal punto di vista contrattuale, all'approvazione specifica di merito delle due Camere.

Per quanto riguarda l'altro aspetto della questione, di assicurazione, per la parte normativa, che sono state esaurite tutte le fasi della contrattazione: il disegno di legge relativo, come il Governo si era impegnato a fare, è già al concerto dei Ministri competenti e al più presto sarà presentato al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

8ª COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980)

Gli articoli da 1 a 15 e la tabella allegata non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1979 e 1980 in complessive lire 408.225 milioni — di cui milioni 197.400 per le nuove tabelle di stipendio, milioni 82.200 per il premio industriale, milioni 39.600 per il conglobamento nello stipendio di lire 90.152 mensili dell'importo dell'indennità integrativa speciale, milioni 21.300 per la concessione *una tantum* di lire 90.000 per il primo semestre 1980 e milioni 67.725 per il miglioramento delle competenze accessorie di cui alla legge 11 dicembre 1970, n. 34, e successive modificazioni — si farà fronte, quanto a lire 30.000 milioni e 8.300 milioni a carico, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 101 e 1011 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 369.925 milioni, mediante sovvenzione del Ministero del tesoro, a fronte della quale viene corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero stesso per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 315.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 16 con la modifica accolta.

E approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con la modifica approvata.

E approvato.

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico » (1108-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pacini di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Ricorderò brevemente che il disegno di legge in esame è stato modificato dalla Camera sostanzialmente in due punti.

La prima modifica consiste nell'introduzione dell'articolo 4, aggiuntivo rispetto al testo approvato dal Senato. Infatti la Commissione affari costituzionali della Camera ha ritenuto opportuno inserire nel disegno

8^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980)

di legge il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi tra il Governo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. In tal modo si introduce un istituto nuovo, riguardante il compenso annuale di incentivazione, a decorrere dal 1980, per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilendo modalità e criteri e prevedendo i casi in cui questo compenso non va corrisposto.

La seconda modifica, contenuta nell'articolo 18 — corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato — si riferisce ad un errore che era stato compiuto nello indicare la spesa prevista al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'onere era stato infatti indicato in lire 339.080.500.000, mentre nel testo della Camera viene corretto in lire 297.790.500.000. Si tratta quindi di una modifica necessaria per indicare correttamente la spesa.

Quanto all'articolo 16 approvato dalla Camera (articolo 15 nel testo da noi approvato), esso reca, rispetto al precedente, una modifica di carattere formale. Sono state infatti sostituite, dopo la citazione della « legge 18 febbraio 1963, n. 81, », le parole: « nonchè la » con le altre: « e restando altresì ferma la ».

Non ho altro da aggiungere se non l'invito ai colleghi perchè vogliano approvare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OTTAVIANI. Vorrei qualche chiarimento, non avendo ben compreso se sia stata data risposta esauriente ad un quesito che era connesso all'articolo 4 aggiunto dalla Camera.

La novità introdotta, perché di novità si tratta in quanto si sostituisce ad un vecchio meccanismo un nuovo compenso annuale di incentivazione, con conseguenti accordi con le organizzazioni sindacali, mi lascia alquanto perplesso. Se è così, veramente non si capisce come mai, nella prima pro-

posta sottoposta al nostro esame, non sia stata presa in considerazione. Questo è avvenuto per dimenticanza, per omissione, oppure è maturata invece questa novità con accordi successivi? Si tratta di sapere con chiarezza se è nata per iniziativa di qualche soggetto diverso da quello abilitato a proporre una nuova normativa in questo settore.

Mi sembra, poi, di ravvisare una contraddizione nel testo dell'articolo 4 e mi riferisco al punto c), laddove si contemplano le fattispecie nelle quali questo compenso di incentivazione non va corrisposto. Giustamente si dice che non va corrisposto quando il dipendente abbia maturato un certo numero di assenze, quando il dipendente sia incorso in sospensione o licenziamento per motivi disciplinari e poi — ecco il paragrafo che interessa — non va corrisposto al personale postelegrafonico che è comandato o collocato fuori ruolo presso altre Amministrazioni statali.

Poi si fa una eccezione: va corrisposto, invece, al personale che è comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti. Se questo personale è distaccato presso un altro organismo, non si capisce perché debba godere di questo compenso che, appunto, è definito di incentivazione per svolgere il lavoro proprio dell'Amministrazione delle poste.

MITROTTI. Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Camera, devo rilevare come l'istituto dell'incentivazione, sotto forma di compenso annuale, possa essere ritenuto un passo significativo verso la modifica dell'attuale rapporto che il tempo ha logorato notevolmente. Era necessario rivitalizzare questo rapporto attraverso forme di incentivazione. Sembra che l'incentivazione muova un primo passo verso l'ancoraggio dell'interesse specifico del lavoratore all'interesse più generale dell'azienda.

Nel merito della articolazione di questo provvedimento, io chiedo al rappresentante Governo una dichiarazione esplicita, una interpretazione del carattere nazionale di

8ª COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980)

maggior rappresentatività, indicato e richiamato, con riferimento alle organizzazioni sindacali che verranno sentite.

Chiedo quale è l'interpretazione del Governo, in questo momento in cui discutiamo, del carattere di rappresentatività e chiedo in modo specifico se la CISNAL ha questo carattere o meno.

Non chiedo che venga inserita nel testo la sigla dei sindacati, chiedo soltanto che venga certificato, tramite la mia richiesta, se la CISNAL può vantare carattere di rappresentatività nazionale o meno.

Per quanto riguarda l'esclusione dalla corresponsione, devo rilevare come il rapporto incentivante sia stato reso troppo meccanicistico col carattere dell'esclusione stessa.

Il rapporto, proporzionalmente crescente, delle cause escludenti con il numero delle assenze deve essere mitigato dal carattere delle assenze stesse. Addirittura, una infermità derivante da un infortunio in servizio o un qualsiasi altro accidente che comporti assenze superiori ai 120 giorni (e che, per di più, lasceranno conseguenze nel fisico dell'interessato) mi sembra trovino oltraggio in una norma come questa che li esclude da questa indennità. Inoltre, una siffatta articolazione entra nettamente in contrasto con quelle provvidenze che poi scattano a carico dell'azienda e dello Stato a ristoro di questi accidenti e di queste infermità.

Mi pare che la norma, a questo punto, debba avere un rapporto o, quanto meno, una indicazione di chiarezza; si dica che il carattere dei 120 giorni deve essere indicativo di una volontà, o quanto meno, del persistere di condizioni che possono essere ricondotte ad una volontà di astensione dal lavoro e non che sia generico ed estraneo alla volontà del singolo, perchè in questo caso l'esclusione diventa addirittura punitiva.

Al carattere critico di queste considerazioni aggiungo anche l'osservazione testè sollevata con l'eccezione per il distacco di coloro i quali vanno a lavorare alla Corte dei conti. Anche questa è una ulteriore occasione sperequativa che mi sembra op-

portuno venga mitigata. Se non si ravvisa l'opportunità di farlo in questa sede, per le implicazioni che ne scaturiscono sull'iter del provvedimento, io chiedo alla cortesia del rappresentante di Governo di riflettere su queste indicazioni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A C I N I , relatore alla Commissione. In relazione alle osservazioni del collega Ottaviani, io debbo soltanto aggiungere che l'articolo 4, come già accennato, riporta integralmente l'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Devo dire che non sono andato a verificare con le organizzazioni sindacali se quell'articolo 9 corrisponde esattamente alle intese fra Governo e sindacati, e non l'ho fatto anche perchè presumevo, e presumo ancora, che quell'articolo, come gli altri, sia, né più né meno, il testo dell'accordo intervenuto.

Non mi pare, quindi, che l'osservazione sollevata dal collega Ottaviani possa avere una risposta diversa da quella che ho fornito io.

Per quanto riguarda più specificatamente questa nuova indennità, per le persone alle quali non deve essere corrisposta, il Sottosegretario dirà più dettagliatamente quale è la situazione di questo personale comandato alla Corte dei conti. Io, semmai, vorrei aggiungere una osservazione ulteriore a quanto Ottaviani ha accennato, e cioè che appare chiaro che se il personale postelegrafonico è comandato in altri Ministeri vuol dire che nelle esigenze complessive di funzionalità delle strutture dello Stato si ritiene di utilizzare anche questo personale in mansioni, presso altri Ministeri, che in qualche misura possono essere anche diverse da quelle del Ministero delle poste.

Il fatto che a questo personale non siano date indennità potrebbe essere giusto qualora questo personale fruisse di altre indennità sostitutive, mentre così come appare da questo testo sembrerebbe che, indipendentemente dal fatto che riscuota altre in-

8ª COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980)

dennità, questo personale non debba ricevere questa indennità di incentivazione.

Credo che le osservazioni sollevate sia da Ottaviani che da Mitrotti non debbano portare modifiche, aggiustamenti o rinvii ulteriori, perché questo è un disegno di legge molto atteso; direi che semmai (e questo è un suggerimento che facciamo al Sottosegretario), qualora queste osservazioni, in qualche misura, abbiano una motivazione di ragionevolezza, siano tenute presenti nella trattativa per il nuovo contratto che, tra l'altro, credo sia già iniziata, in quanto questo che andiamo ad approvare scade a dicembre.

Nella nuova fase contrattuale il Governo, qualora ritenga valide le osservazioni qui sollevate, può, da parte sua, cercare di ovviare a queste situazioni che possono determinare delle sperequazioni.

B O G I, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La novità è più formale che sostanziale perché l'articolo 4 corrisponde al testo integrale dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica che recepiva l'accordo fra le parti. Quindi, certamente, il contenuto è stato convenuto con le organizzazioni sindacali.

L'inserimento nel disegno di legge dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta della Commissione affari costituzionali della Camera, è dovuto al fatto che si modifica una disposizione di legge, cioè la legge n. 49 del 1979, e siccome la giurisprudenza non ritiene possibile che un decreto del Presidente della Repubblica modifichi una disposizione di legge, si è adottata questa soluzione.

Per quanto riguarda la Corte dei conti, devo dire che questo è un ufficio direttamente legato al modo di lavorare del Ministero, mentre non si può affermare lo stesso per il personale comandato presso altre amministrazioni che acquisisce il diritto alle altre indennità. Il citarlo sarebbe stato pleonastico perché il personale che viene comandato da altre amministrazioni presso l'Amministrazione postelegrafonica percepisce le indennità corrispondenti.

G U S S O. Questo è vero, ma non per tutti.

B O G I, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Devo dire che questa eccezione era già prevista dalla legge n. 49 del 1979, dove si prevedeva appunto la non corresponsione alle categorie qui indicate, con questa eccezione.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Mitrotti, devo dire che l'espressione « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative » è usata dalla legge, ed il Governo è ovviamente tenuto a seguirla; essa comporta inevitabilmente un giudizio discriminante, nel senso più accettabile della parola; vi è il problema, quindi, di stabilire dove cade il confine del « maggiormente rappresentativo » rispetto a quelle organizzazioni che si devono intendere come « minormente rappresentative ».

Immagino che questo sia stato stabilito per evitare che qualsiasi organizzazione possa accedere alla firma del contratto. Il criterio finora usato dall'Amministrazione è maturato dall'esito dell'elezione degli organi interni, ad esempio il consiglio di amministrazione.

M I T R O T T I. Non si può far derivare una discriminazione da un'altra discriminazione.

B O G I, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il fatto è che le modalità mediante le quali vengono nominati i rappresentanti sindacali nei consigli di amministrazione costituiscono un criterio oggettivo e non soggettivo; non è che il Governo opera di volta in volta l'identificazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Quindi la maggiore rappresentatività si deve intendere rispetto al settore specifico, e non diversamente.

Per quanto riguarda il problema dei 180 giorni, mi rendo effettivamente conto che per ragioni di indisponibilità fisica il lavoratore può stare lontano per un periodo superiore a 180 giorni. È evidentemente una norma deterrente e frenante. Non ho diffi-

8ª COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980)

coltà a rappresentare l'esigenza, qui espressa, di considerare la questione nel nuovo contratto di lavoro.

MITROTTI. Ma è eccessivo il richiamo all'infortunio sul lavoro.

B O G I, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* È evidente che l'impossibilità di essere presente deve derivare da malattia o da infortunio contratto in ambiente di lavoro.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio 1980 è istituito un compenso annuale di incentivazione riferito all'anno precedente, da corrispondersi al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con effetto dal medesimo esercizio 1980 è soppresso il compenso annuale di fine esercizio, di cui all'articolo 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, i cui stanziamenti, iscritti nel bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 148 e 131 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vengono utilizzati per la dotazione dei nuovi capitoli da istituire relativi al compenso annuale di incentivazione.

L'ammontare del compenso, da erogarsi nel mese di giugno di ogni anno in misura percentuale dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso stesso è pagato, viene fissato annualmente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su parere del Consiglio di amministrazione, sentite le organiz-

zazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per l'erogazione del compenso, si osservano i seguenti criteri:

a) il compenso è corrisposto:

per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e di guerra e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato per collocamento in quiescenza, per dispensa o licenziamento a causa di malattia o per dimissioni volontarie;

in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato al personale assunto durante l'anno, ivi compresi i sostituti portalettere purchè non abbiano compiuto assenze — per qualsiasi causa — superiori alla metà del periodo di servizio nell'anno;

b) il compenso è ridotto di 1/365 per i giorni in cui non viene corrisposto il premio di produzione e nella misura del 50 per cento per il personale che esegue una prestazione giornaliera inferiore alla metà dell'orario d'obbligo normale;

c) il compenso non va corrisposto:

qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e di guerra, superino complessivamente i 180 giorni;

a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio;

al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre Amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato pres-

so l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti;

al personale di pubblica sicurezza della polizia postale nonchè al personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

E approvato.

Gli articoli da 5 a 15, corrispondenti agli articoli da 4 a 14 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè la struttura delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e degli ispettorati di zona telefonici, fermi restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresì ferma la dotazione organica dei rispettivi quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1981, tenendo conto delle esigenze funzionali dei servizi e della evoluzione, anche tecnica, dei diversi settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche.

E approvato.

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 339.080 milioni 500.000 si provvede: per lire 282.750 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri »; per lire 50.490 milioni con riduzione, rispettivamente, di lire 10.000 milioni, lire 800 milioni, lire 2.000 milioni, lire 150 milioni, lire 31.340 milioni, lire 850 milioni, lire 1.000 milioni e lire 4.350 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 122, 132, 146, 148, 149, 194, 284 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 2.110.500.000 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980; per lire 3.380.000.000, per lire 150.000.000, per lire 50.000.000 e per lire 50.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 132, 102, 147, 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per lire 60.000.000, per lire 30.000.000 e per lire 10.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 115, 130, 193 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980.

All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 297.790.500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente uti-

8^a COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1980)

lizzando lo specifico accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 18 con la modificazione accolta.

E approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI